



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 7 ANNO 2016 DEL 24-01-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 4

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – DIPENDENTE SIG. F. N. – PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOSPENSIONE A SEGUITO DI VISITA MEDICO-LEGALE EFFETTUATA DALL'ASP DI TRAPANI.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 3700 del 16/03/2015 è stato chiesto al Collegio Medico-Legale dell'A.S.P. di Trapani di valutare l'idoneità psicofisica al servizio del Sig. F. N. nato a omissis il omissis dipendente di questo Istituto con contratto a tempo pieno e indeterminato Ctg. "A", immesso in servizio a seguito di bando di selezione pubblica per l'assunzione di una unità appartenente alla categoria privilegiata degli invalidi civili;
- la richiesta era scaturita dal fatto che le condizioni di salute del dipendente, che già in un primo tempo era stato sottoposto a visita medico-legale ed era risultato *"idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza....."*, si erano ulteriormente peggiorate e avrebbero potuto comportare rischi per la sua incolumità;

VISTO l'estratto dal verbale n. 101 del 26/11/2015 con il quale il Collegio Medico-Legale dell'ASP di Trapani ha definito, sugli atti in suo possesso, la visita medico-collegiale effettuata in data 28/05/2015 nei confronti del dipendente di che trattasi formulando il seguente giudizio:

"Non idoneo permanentemente alle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza né recuperabile in mansioni diverse per anni uno. Sarà cura dell'Amministrazione di appartenenza richiedere nuova visita allo scadere del periodo"

Ciò premesso

VISTA la circolare INPS n. 33 dell'8 marzo 20125 recante: *"Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli Enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."* la quale stabilisce, tra l'altro, che:

- al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio compete la retribuzione pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali;

- il periodo di sospensione cautelare è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio.

VISTO il parere ARAN circa il trattamento giuridico ed economico da applicare al dipendente dichiarato temporaneamente inidoneo a qualsiasi attività lavorativa a seguito di visita medica collegiale che qui di seguito si riporta:

“Siamo del parere che il dipendente dichiarato temporaneamente inidoneo a qualsiasi attività lavorativa, debba essere considerato assente per malattia ai sensi dell'art.21 del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

La giurisprudenza ha efficacemente chiarito, infatti, che, ai fini dell'applicazione dell'art.2110 del codice civile (norma presupposta ed attuata dal citato art.21 del CCNL del 6.7.1995), deve essere considerata malattia ogni alterazione patologica in atto di organi e delle loro funzioni (o anche dell'organismo considerato nel suo complesso) che per i sintomi con cui si manifesta e per le conseguenze che produce sull'organismo del lavoratore impedisce temporaneamente l'esecuzione della prestazione lavorativa dovuta in quanto risulta del tutto incompatibile con l'ulteriore svolgimento delle attività necessarie all'espletamento della prestazione stessa (Cass. 23.9.1987, n.7279; Cass. 30.7.1987 n.6632).

Nel nostro caso, la visita medica collegiale ha accertato che le condizioni di salute del lavoratore sono tali da determinare la sua temporanea inidoneità a qualsiasi attività lavorativa (limitata ad un anno); è una situazione che rientra perfettamente, a nostro modo di vedere, nella sopra riportata nozione di malattia.””;

VISTE le note prott. n. 19426 del 4/12/2015 e n. 16 del 4/01/2016 trasmesse entrambe alla Commissione medica di verifica di Palermo e che qui di seguito si riportano:

nota prot. 19426

“”Si chiede di voler sottoporre a visita medica collegiale, finalizzata all'accertamento di quanto in oggetto evidenziato, il dipendente Sig. N. F. nato a omissis il omissis (C.F. omissis).

Il dipendente di che trattasi è già stato sottoposto a visita medico-collegiale presso il Collegio medico-legale del Distretto Sanitario dell'A.S.P. di Trapani che, con verbale del 26 novembre u. s. che si allega in copia, lo ha ritenuto “*non idoneo permanentemente alle mansioni proprie del profilo di appartenenza né recuperabile in mansioni diverse per anni unoomissis.....*”.””

Nota prot. 16

“”Di seguito alla Ns. nota prot. n. 19426 del 4/12/2015, si rappresenta che il dipendente Sig. N. F. nato a omissis il omissis (C.F. omissis) nei tre anni precedenti l'ultimo evento morboso, aveva già fruito di 132 gg. di malattia e che, pertanto, perdurando tale situazione, il periodo di comportamento andrà a scadere fra 42 (quarantadue) giorni ed esattamente domenica 7 febbraio 2016.

Ciò ai fini della definizione dell'iter per l'accertamento della inabilità al lavoro ex legge 335/95 art. 2 comma 12 e ss. mm. ii. “”

ATTESO che il dipendente Sig. F. N. nei tre anni precedenti l'ultimo evento morboso, ha già fruito di 132 gg. di malattia e che, pertanto il periodo di comportamento andrà a scadere fra 408 (quattrocentotto) giorni per cui, per i primi nove mesi di assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile, per i successivi tre mesi di assenza spetta il 90% della retribuzione, per i successivi ulteriori sei mesi spetta il 50% della retribuzione ed infine, per l'eventuale ulteriore, periodo di diciotto mesi non spetta alcuna retribuzione;

Ciò premesso

Sulla scorta dello schema di provvedimento predisposto dal responsabile del I Servizio Amministrativo

D E T E R M I N A

PRENDERE ATTO dell'estratto dal verbale n. 101 del 26/11/2015 con il quale il Collegio Medico-Legale dell'ASP di Trapani ha definito, sugli atti in suo possesso, la visita medico-collegiale effettuata in data 28/05/2015 nei confronti del dipendente di che trattasi formulando il seguente giudizio:

“” Non idoneo permanentemente alle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza né recuperabile in mansioni diverse per anni uno. Sarà cura dell'Amministrazione di appartenenza richiedere nuova visita allo scadere del periodo””;

STATUIRE che:

- dalla data di formulazione del giudizio (26/11/2015) e fino al 25/11/2016 il dipendente di che trattasi deve essere ritenuto sospeso dal servizio;
- al dipendente di che trattasi, durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio compete la retribuzione pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali e poiché il dipendente ha fruito, dall'ultimo evento morboso, di 132 gg. di assenza per malattia, allo stesso spettano ancora:
 1. n. 138 gg. di assenza con retribuzione al 100%;
 2. n. 90 gg. di assenza con retribuzione al 90%;
 3. n. 180 gg di assenza con retribuzione al 50%;
 4. eventuale ulteriore periodo di diciotto mesi senza alcuna retribuzione;
- il periodo di sospensione cautelare è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio.
- allo spirare del periodo di sospensione, e prima dell'eventuale ripresa del servizio, questa Amministrazione dovrà sottoporre il dipendente di che trattasi a nuova visita;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al dipendente interessato e all'ufficio Unico del Personale per gli adempimenti di sua competenza.

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.to Pietro GIURLANDA